

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 19/05/1990

Oggetto L.R. 16 febbraio 1990, n. 17.
Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

Obiettivo La Regione Lazio promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto della piena uguaglianza dei diritti nei confronti dei lavoratori italiani. In particolare la Regione assicura agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento della identità culturale, la formazione professionale e promuove forme di partecipazione, solidarietà e tutela, agevolando l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

La Regione inoltre concede sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni aventi sede nella Regione ed alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella Regione che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli immigrati stessi.

Beneficiari I beneficiari dei contributi regionali sono:

- gli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e dimoranti nel territorio regionale e le loro associazioni;
- gli enti locali che svolgono attività a favore degli immigrati da paesi extracomunitari;
- gli enti pubblici e privati che operano nel campo dell'assistenza sociale all'immigrazione.

Sono esclusi dai benefici:

- a) gli artisti e professionisti che soggiornano nel Lazio per un breve periodo;
 - b) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per un tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio;
 - c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
 - d) i marittimi.
-

Azioni La Giunta regionale adotta un piano annuale di iniziative ed interventi a favore dei rifugiati politici e degli immigrati da paesi extracomunitari dimoranti nel Lazio, riguardanti:

- a) l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- b) la tutela dei minori, la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate;
- c) le iniziative a favore degli anziani e degli handicappati;
- d) il sostegno ad iniziative presentate anche da enti pubblici e privati volte al reinserimento degli immigrati nei paesi d'origine;
- e) le iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro

famiglie;

f) le iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale ed alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di lavoro e di vita;

g) le iniziative a favore degli studenti, con particolare riferimento alla istruzione universitaria, nonché le iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati, nonché al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;

h) realizzare quelle iniziative che consentano di attuare progetti di sviluppo nei paesi di provenienza.

La Regione inoltre eroga contributi per:

- le necessità più urgenti che si manifestano nei comuni con una rilevante presenza di immigrati da paesi extracomunitari;
- le attività delle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie.

Spese ammissibili Il Consiglio regionale determina con propria deliberazione, sulla base dei piani provinciali, i criteri di riparto dei contributi.

La Regione concede contributi straordinari per provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nei comuni con una rilevante presenza di immigrati da paesi extracomunitari.

Procedure Le iniziative socio-assistenziali a favore degli immigrati dei paesi extracomunitari sono di competenza dei Comuni. Le amministrazioni provinciali, cui sono delegate le funzioni di coordinamento e verifica delle iniziative, predispongono il relativo piano annuale provinciale degli interventi programmati sulla base delle richieste pervenute dai comuni e dagli enti pubblici e privati operanti nel settore; il piano deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno.

I Comuni interessati ai contributi straordinari devono inoltrare le richieste tramite l'amministrazione provinciale competente per territorio, la quale deve documentare la richiesta con le rilevazioni del fenomeno immigratorio effettuate da organi comunali, provinciali o di altra pubblica amministrazione.

Le associazioni, gli enti e le istituzioni interessati ai contributi devono presentare domanda corredata da:

- una documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati extracomunitari;
- un programma degli interventi che si intendono attuare;
- un preventivo di spesa per il quale si chiede la sovvenzione.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 16 febbraio 1990, n. 17 (B.U. 14/1990).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Amministrazione Provinciale competente territorialmente.